

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 574/2024 del 18/06/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 10915/24 R.G. EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 26.4.24. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MARIA CRISTINA FIACCONI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 8.427,15 DI CUI € 1.187,72 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, C.P.A. ED I.V.A. INCLUSI (FASC. 6978).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1096/24 del: 17/06/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 17/06/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 9.2.21 perveniva al protocollo aziendale formale richiesta risarcitoria da parte del legale di una paziente in relazione ai danni, non quantificati nel loro ammontare, da quest’ultima subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di artroprotesi all’anca, eseguito il 15.2.19 presso il nosocomio di questa Azienda;
 - successivamente, in data 24.9.21, l’Azienda riceveva, in relazione ai medesimi fatti, istanza di avvio del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/10 e s.m.i.;
 - il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) trattava il caso nel corso della seduta del 15.10.21 autorizzando, all’esito, l’avvocato G. Calò a partecipare al 1° incontro di mediazione al fine acquisire dalla controparte documentazione sanitaria aggiornata, richiamata nella perizia medico legale, utile a formulare una compiuta valutazione del caso clinico;
 - successivamente, nel corso della seduta del 13.1.22, il CVS, dopo aver esaminato la richiamata documentazione sanitaria, riteneva opportuno conferire all’avvocato G. Calò mandato a partecipare all’incontro di mediazione del 19/01/2022 al fine di rappresentare la volontà dell’Azienda di non proseguire la mediazione, tenuto conto, altresì, della complessità della vicenda che richiedeva, ai fini di una sua compiuta valutazione, approfondimenti di natura tecnico - specialistica non effettuabili in sede di mediazione;

- in data 16.9.22, veniva notificato all'Azienda il ricorso N. 46589/22 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo con richiesta risarcitoria di importo pari ad € 77.461,27;
- il predetto ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13, L. 24/17 e s.m.i.;
- il CVS proseguiva la trattazione del caso in data 19.10.22 in vista della prima udienza del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, fissata per il 16.11.22; nel corso della predetta seduta, alla quale partecipava anche il chirurgo operatore, il CVS rilevava come la rappresentata complessità della vicenda richiedesse, ai fini di una sua compiuta valutazione, ulteriori approfondimenti di natura tecnico - specialistica effettuabili in sede di operazioni peritali; pertanto, a conclusione della seduta, ravvisava l'opportunità di resistere in giudizio;
- l'Azienda si costituiva in giudizio con l'avv. Maria Cristina Fiacconi giusta deliberazione n. 965 del 2.11.22;
- in corso di causa veniva espletata la CTU, con esiti non favorevoli all'Azienda;
- le parti, alla luce delle risultanze della CTU, avviavano tramite i rispettivi legali trattative volte al bonario componimento della controversia che si concludevano con esito negativo, circostanza di cui il Giudice dava atto nel verbale di udienza del 14.12.23 con il quale dichiarava, altresì, l'estinzione del giudizio;

TENUTO CONTO

che:

- in data 26.4.2 è stato notificato all'Azienda il Ricorso ex art. 281 *decies c.p.c.* in relazione ai medesimi fatti;
- il predetto ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13, L. 24/17 e s.m.i.;
- il caso è stato discusso nella seduta del CVS del 4.6.24 all'esito della quale è stata ravvisata l'opportunità, per l'Azienda, di costituirsi nell'ambito del predetto giudizio;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno rinnovare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'avv. Maria Cristina Fiacconi per dare continuità all'attività difensiva svolta dal predetto legale nella fase di ATP;

PRESO ATTO del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e con esclusione della fase di studio;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 11;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 8.427,15 (€ 5.775,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%) di cui € 1.187,72 (€ 814,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) a titolo di acconto trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 1.187,72 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 64;
per € 7.239,43 sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta del 4.6.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del Ricorso ex art. 281 *decies c.p.c.* innanzi al Tribunale di Roma promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;

- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Maria Cristina Fiacconi mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 11;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 8.427,15 (€ 5.775,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%) di cui € 1.187,72 (€ 814,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) a titolo di acconto;

L'onere lordo di **€ 8.427,15** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.187,72** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 64;

per **€ 7.239,43** sull'esercizio 2025;

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.